

**COMUNE DI CANAZEI**  
PROVINCIA DI TRENTO

**COMUN DE CIANACEI**  
PROVINCIA DE TRENT



# PRG

**PIANO REGOLATORE GENERALE**

## **ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Approvazione di un piano attuativo ai sensi dell'art. 49 comma 4 della L.P. 15/2015 - VARIANTE NON SOSTANZIALE al PRG

**PIANO ATTUATIVO** – *Realizzazione del nuovo Campeggio in località Alba di Canazei ai sensi dell'art. 58Ter del PRG vigente dal 05.10.2023. (Ex Piano di riqualificazione Urbana 04 "PU04" ai sensi dell'art.10, comma 2 del PRG vigente sino al 05.10.2023)*

**Adozione definitiva**

Modifiche introdotte dalla **VARIANTE NON SOSTANZIALE**

PROGETTO REDATTO DA:  
Arch. Ongari Andrea

Variante non sostanziale – delibera Prima Adozione del Consiglio Comunale n.2 di data 01.03.2024  
 Variante non sostanziale – delibera Adozione Definitiva del Consiglio Comunale n.\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_

## **Art. 58Ter D11 Aree per campeggio**

1. *La zona individuata in loc. Alba di Canazei è destinata alle strutture ricettive all'aperto. Il PRG si attua nel rispetto della legislazione provinciale e dei regolamenti vigenti in materia.*

2. *E' ammessa la realizzazione di strutture ricettive all'aperto così come definite dall'art. 3 della L.P. n. 19/2012 e come dettagliate dal regolamento di esecuzione di cui al D.P.P 15 luglio 2013, n°12-114/Leg.*

3. *All'interno delle zone per campeggio sono ammesse strutture fisse nei limiti della disciplina provinciale e costituite da: fabbricati destinati a servizi e attrezzature del campeggio (quali servizi igienici, spacci alimentari, bar, ristoranti e altro) e le unità abitative fisse (quali bungalow, camere, case sugli alberi etc). E' ammessa la realizzazione di un alloggio per il gestore con una SUN massima di mq. 120 come previsto dall'art. 119 della L.P. 15/2015.*

4. *Le piantumazioni e le sistemazioni a verde in generale devono fare ricorso a essenze autoctone con impianto variegato per incentivarne l'apporto didattico (es.: indicazioni didascaliche su tabelle esplicative...).*

5. *La realizzazione dell'area a campeggio di cui ai commi precedenti è subordinata all'approvazione di un Piano attuativo ai sensi dell'art. 49 c.4 della L.P. 15/2015 per la definizione delle caratteristiche architettoniche e distributive dell'intervento, con particolare attenzione alla definizione di un rapporto equilibrato tra spazi aperti e costruito. Il Piano attuativo definirà nel dettaglio anche la ricettività dell'area e le tipologie costruttive e decorative dei manufatti delle strutture ricettive.*

6. *Al fine di dare opportuni spazi e servizi anche al turismo itinerante, il Piano attuativo potrà prevedere, all'interno dell'area a campeggio, l'individuazione di un'area attrezzata per autocaravan.*

7. *Interventi ammessi:*

- interventi di nuova costruzione;
- interventi di sistemazione del terreno;
- in previsione, per gli interventi sull'edilizia esistente si ammettono: manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, interventi di demolizione. Non sono ammessi ampliamenti volumetrici oltre i parametri urbanistici di zona e non è ammesso il cambio d'uso se non per uso conforme alla destinazione prevalente di cui la presente articolo.

8. *Parametri urbanistici ed edilizi:*

-  $Uf_{base} = 0.17 \text{ mq/mq}$ . Al fine di favorire lo sviluppo di un'offerta turistica di elevata qualità sono stabiliti i seguenti incrementi dell'indice di fabbricazione:

+0.03 mq/mq rispetto la parametro base ( $Uf_{base}$ ) se si raggiungono le 4\* (4 stelle);

+0.06 mq/mq rispetto la parametro base ( $Uf_{base}$ ) se si raggiungono le 5\* (5 stelle);

- H massima dell'edificio (ai fini delle distanze) e altezza del fronte = 11,50 m, numero di piani fuori terra: **4 per l'edificio principale adibito** ad ospitare i servizi;

- H massima dell'edificio (ai fini delle distanze) e altezza del fronte = 8,50 m numero di piani fuori terra: **3 per l'edificio adibito** ad ospitare le unità abitative di tipo camere;

- H massima dell'edificio (ai fini delle distanze) e altezza del fronte = 7,50 m, numero di piani fuori terra: **2 per le unità abitative di tipo chalet/baite**;

- H massima delle **case sugli alberi** secondo i criteri stabiliti dal D.P.P. 20/10/2015 n. 16-20 Leg Regolamento di esecuzione dell'articolo 8 bis della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19

- Volumi interrati: i volumi interrati ( $V_i$ ) in rapporto di funzionalità con gli edifici in superficie di cui all'art. 3 comma 6 lett. m) punti 6) e 6bis) del RUEP, sono sempre ammessi all'interno del piano attuativo. Volumi interrati con destinazione diversa sono ammessi all'interno del piano attuativo nel limite del 100% rispetto al volume lordo fuori terra ( $V_l$ ) realizzato.

9. Spazi parcheggio: si applicano le disposizioni contenute al Titolo II Capo 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.